



**CITTA' DI VERCELLI
CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. Gen. N. 30608
Racc. Decr. N. 314

IL SINDACO

PREMESSO quanto segue:

- Il consumo, tra i giovani, di bevande alcoliche sino a sconfinare in vere e proprie forme di abuso, con perniciose conseguenze sul piano della salute, della vita familiare e sociale e della civile convivenza, costituisce fenomeno fortemente preoccupante che riverbera effetti negativi sia a livello generale che locale;
- I sistematici episodi di inciviltà registrati nelle vie del centro storico trovano la loro eziologia, per lo più, proprio nell'abuso di sostanze alcoliche da parte di minori, anche giovanissimi, i quali, sotto i fumi dell'alcol, non esitano ad abbandonarsi a condotte che oltre a rivelarsi potenzialmente pregiudizievoli per lo stato di salute individuale si traducono in comportamenti spesso sfocianti in atti di vandalismo, di violenza, di disturbo alla quiete e al riposo notturno e in patente ingiuria al patrimonio pubblico, privato e al decoro urbano, come periodicamente lamentato da un numero sempre maggiore di cittadini e puntualmente rilevato dagli organi di stampa locale;

CONSIDERATO che tale stato di cose costituisce per i residenti nelle vie del centro storico una tanto ingiustificata quanto inaccettabile compromissione della loro vita domestica e di relazione, obbligandoli a subire continui attentati al bene della tranquillità: bene giuridicamente protetto e interferisce pesantemente in danno della qualità di vita;

CONSIDERATO altresì che le situazioni di cui sopra concorrono, tutte, a determinare lo scadimento della qualità urbana del centro storico sicchè rendono necessari interventi atti a prevenire e contrastare siffatti contesti situazionali;

RICHIAMATE le prerogative oggi attribuite al sindaco dal novellato articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

RITENUTO necessario esercitare tali prerogative al fine di fornire risposte a situazioni, correlate al consumo di alcool, avvertite dalla cittadinanza quali sintomi di profondo disvalore e forte scadimento della qualità urbana e che in mancanza di specifici e mirati provvedimenti amministrativi non sarebbero altrimenti contrastabili, in considerazione del fatto che le norme vigenti vietano soltanto la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici senza nulla disporre in ordine alla vendita e in ordine alla somministrazione ai minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni;

CONSIDERATO che tra i giovani assuntori di bevande alcoliche rientrano minori compresi nella suddetta fascia di età e che proprio tali giovani si sono resi responsabili di episodi di violenza e vandalismo a causa dell'abuso di bevande alcoliche consumate;

AVUTO riguardo alla vigente legislazione statale in materia di alcool;

INDIVIDUATE nella istituzione dei seguenti divieti: divieto di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici; divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22:00 alle ore 06:00 ai minori di anni diciotto; divieto di consumo in luogo pubblico e/o aperto al pubblico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di bevande alcoliche da parte di minori di anni diciotto, le misure idonee a contrastare le situazioni di cui sopra;

RISERVATA alla presente ordinanza natura temporanea sino al 31 dicembre 2009;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATANE preventiva comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia di Vercelli;

ORDINA

1. nel territorio del Comune di Vercelli è vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici; fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori infrasedicenni, previsto dall'art. 689 del Codice Penale;
2. nel territorio del Comune di Vercelli, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori anche sedicenni e ultrasedicenni;
3. nel territorio del Comune di Vercelli dalle ore 22:00 alle ore 06:00 è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico il consumo di bevande alcoliche da parte di minori anche sedicenni e ultrasedicenni;
4. la presente ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2009.

INCARICA

Il Corpo Polizia Municipale e chiunque altro ne spetti di far osservare la presente ordinanza;

AVVISA

Che fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, l'inosservanza alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che per tali sanzioni il pagamento in misura ridotta è di € 500,00 con riferimento alla vendita e alla somministrazione in violazione delle prescrizioni stabilite e di € 100,00 in ordine alla violazione del divieto di consumo, ciò ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 luglio 2009.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SINDACO
Avv. Andrea Corsaro